

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 20 novembre 2017 — Emirates Airlines — Direktion für Deutschland / Aylin Wüst, Peter Wüst

(Causa C-645/17)

(2018/C 112/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Frankfurt am Main

Parti

Resistente e appellante: Emirates Airlines — Direktion für Deutschland

Ricorrenti e appellati: Aylin Wüst, Peter Wüst

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, debba essere interpretato nel senso che la chiusura provvisoria di un aeroporto a seguito di un incidente occorso a un aeromobile in sede di atterraggio integra una circostanza eccezionale.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, debba essere interpretato nel senso che la chiusura provvisoria di un aeroporto integra una circostanza eccezionale anche quando l'aeromobile danneggiato apparteneva alla flotta del vettore aereo che, con riferimento a un volo operato in ritardo in ragione della suddetta chiusura, fa valere la sussistenza di una circostanza eccezionale.

3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

Se l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, debba essere interpretato nel senso che anche se l'aeromobile danneggiato apparteneva alla flotta del vettore aereo che fa valere la sussistenza di una circostanza eccezionale con riferimento a un volo operato in ritardo in ragione della chiusura dell'aeroporto, il ritardo all'arrivo superiore a tre ore «è dovuto» a tale circostanza eccezionale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 21 novembre 2017 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. / Amazon EU Sàrl

(Causa C-649/17)

(2018/C 112/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente in cassazione: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.

Resistente in cassazione: Amazon EU Sàrl

Questioni pregiudiziali

Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori ⁽¹⁾:

- 1) Se gli Stati membri possano prevedere una disposizione che, come quella di cui all'articolo 246a, paragrafo 1, comma 1, primo periodo, punto 2, dell'EGBGB, nell'ambito della conclusione di contratti a distanza obbliga il professionista a mettere a disposizione del consumatore sempre [e non solo ove disponibile] il suo numero di telefono prima che detto consumatore manifesti la sua volontà contrattuale.
- 2) Se l'espressione «gegebenenfalls» («ove disponibili») utilizzata nell[la versione tedesca dell]articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE significhi che un professionista deve unicamente fornire informazioni riguardanti i mezzi di comunicazione già effettivamente presenti nella sua impresa e che egli non è pertanto tenuto ad attivare ex novo una linea telefonica o fax oppure un account di posta elettronica quando decide di concludere, nell'ambito della sua impresa, anche contratti a distanza.
- 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

Se l'espressione «gegebenenfalls» («ove disponibili») contenuta nell[la versione tedesca dell]articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE significhi che si considerano già presenti in un'impresa solo quei mezzi di comunicazione che, in ogni caso, sono effettivamente impiegati dal professionista anche nei rapporti con i consumatori nell'ambito della conclusione di contratti a distanza o se si considerino tali anche quei mezzi di comunicazione impiegati in precedenza dal professionista unicamente per altri fini come, ad esempio, per comunicare con gli operatori economici o le autorità.
- 4) Se l'enumerazione dei mezzi di comunicazione — vale a dire telefono, fax e posta elettronica — contenuta nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE sia tassativa o se il professionista possa utilizzare anche altri mezzi di comunicazione ivi non indicati — quali, ad esempio, una chat su Internet o un sistema di richiamata telefonica — a condizione che siano in tal modo garantiti contatti rapidi e una comunicazione efficace.
- 5) Se ai fini dell'applicazione dell'obbligo di trasparenza di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE, secondo cui il professionista deve fornire al consumatore in maniera chiara e comprensibile le informazioni sui mezzi di comunicazione indicate nella lettera c) della disposizione succitata, rilevi il fatto che le informazioni siano fornite in modo rapido ed efficace.

⁽¹⁾ GU 2011, L 304, pag. 64.

Impugnazione proposta il 27 novembre 2017 dalla AlzChem AG avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 7 settembre 2017, causa T-451/15, AlzChem AG / Commissione

(Causa C-666/17 P)

(2018/C 112/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AlzChem AG (rappresentanti: A. Borsos, avocat, J. A. Guerrero Pérez, abogado)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare la sentenza;
- annullare la decisione impugnata; e
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.